

REGOLAMENTO ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANISMI DI ATENEO

Art. 1 Indizione

1. A partire dall'A.A. 2021-2022, almeno con cadenza biennale, l'Ateneo indice le votazioni per le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli Organismi di Ateneo ovvero nei Consigli dei Corsi di Studio costituiti presso le Facoltà/Dipartimenti, nel Presidio di Qualità, nelle Commissioni Paritetiche docenti-studenti, nel Nucleo di Valutazione.
2. Il numero dei Rappresentanti degli studenti da eleggere in seno agli Organismi di Ateneo è il seguente:
 - N. 1 per ciascun Consiglio dei Corsi di Studio;
 - N. 1 per il Presidio di Qualità di Ateneo;
 - N. 3 per la Commissione Paritetica docenti-studenti "Scienze umane";
 - N. 3 per la Commissione Paritetica docenti-studenti "Scienze giuridiche ed economiche";
 - N. 1 per il Nucleo di Valutazione di Ateneo.
3. Nelle Commissioni Paritetiche è prevista l'elezione nel suddetto numero a condizione che abbia partecipato alle votazioni almeno il 30% degli aventi diritto. Se non risulterà raggiunto il suddetto quorum, potrà essere eletto n. 1 rappresentante, a condizione che abbia partecipato alle elezioni almeno il 20% degli aventi diritto.
3. Le Elezioni sono indette con Decreto del Rettore.

Art. 2 Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo - ovvero la capacità giuridica di votare - è garantita dallo status di studente regolarmente iscritto presso l'Università Telematica Pegaso srl.
2. E' escluso dall'elettorato attivo colui che, pur rivestendo lo status di studente, non risulta in regola con tutti i versamenti dovuti.
3. L'elenco degli elettori sarà pubblicato in piattaforma didattica nell'apposita sezione dedicata alle "Elezioni dei rappresentati degli studenti".
4. Gli studenti che non risultino inseriti nell'elenco di cui al comma 3, in possesso dei requisiti, possono richiedere alla Direzione Amministrativa di essere inseriti nell'elenco previa verifica del possesso dei requisiti alla data del Decreto di indizione delle elezioni.
5. Gli studenti eleggono i rappresentanti dei Corsi di Studio cui sono iscritti.
6. Gli studenti eleggono i rappresentanti per le Commissioni cui afferisce il Corso di Studi cui sono iscritti.

Art. 3 Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo - ovvero la capacità di essere eletti - è garantita dallo status di studente regolarmente iscritto, presso l'Università Telematica Pegaso nell'anno accademico in cui si tengono le elezioni.
2. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che, pur rivestendo lo status di studente, alla data delle elezioni non risultano in regola con tutti i versamenti dovuti nonché, al fine di coniugare le esigenze di continuità dei lavori degli organismi di Ateneo con le tempistiche connesse alle tornate elettorali indette, sono esclusi dall'elettorato

passivo coloro per i quali residua meno di un anno alla conclusione della carriera ovvero che devono conseguire un numero di CFU pari o maggiore a 60 CFU.

Art. 4 Pari Opportunità

1. La composizione degli Organi elettivi dell'Ateneo avviene nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche.

Art. 5 Elezioni con modalità telematica

1. L'espressione del voto avviene mediante suffragio espresso per via telematica. L'Ateneo garantisce - con mezzi e procedure adeguate - che l'esercizio del suffragio per via telematica si svolga non solo nella riservatezza dei dati personali, ma anche assicurando la libertà di espressione del voto, in coerenza con i principi basilari riconosciuti e parte integrante dello Statuto di Ateneo.
2. Il voto telematico dovrà essere espresso nei giorni e negli orari stabiliti dal Decreto di Indizione delle elezioni, collegandosi al sito internet appositamente predisposto. Alla scadenza dei giorni e degli orari stabiliti per il voto telematico, l'accesso al sito elettorale sarà inibito.

Art. 6 Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è presieduta dal Rettore (o suo delegato) e viene nominata con decreto del Rettore.
2. Essa è composta oltre che dal Rettore (o suo delegato) da due componenti del personale docente dell'Ateneo e da due componenti del personale non docente dell'Ateneo.
3. La Commissione Elettorale sovrintende a tutto il procedimento elettorale.

Art. 7 Modalità di espressione del voto

1. Il voto telematico viene espresso collegandosi al sito internet creato appositamente dall'Ateneo e digitando preliminarmente il codice utente (matricola dello studente), la password personale ed eventuali altri dati necessari alla votazione. L'Ateneo provvederà a rendere note le istruzioni per la votazione on line attraverso informazioni operative, reperibili tramite piattaforma, il sito istituzionale dell'Ateneo.
2. L'accesso al voto telematico è diviso in due procedure informatiche che non sono collegabili tra loro, pena la perdita della segretezza del voto:
 - verifica del diritto al voto mediante controllo automatico ad opera del sistema informatico dell'Ateneo; riconoscimento della password che determina l'accesso alla votazione e impossibilità ad effettuarne altre;
 - espressione del voto.
3. La procedura informatica mantiene separate le informazioni sul voto da quelle dell'elettore, in modo che non sia possibile ricollegarle se non da parte del votante stesso mediante l'uso del "numero di conferma".
4. L'attivazione delle operazioni di voto telematico avviene, automaticamente, negli orari stabiliti dall'Ateneo.

5. Concluse le operazioni di voto, il Presidente della Commissione elettorale dà inizio alle operazioni di rilevazione dei voti espressi telematicamente dando inizio allo scrutinio. Al termine dello stesso, il Presidente della Commissione elettorale redige il processo verbale elettorale, che deve riportare il resoconto delle operazioni di scrutinio e l'indicazione dei voti riportati dai candidati.

Art. 8 Presentazione delle candidature

1. La candidatura va formalizzata compilando il "form di candidatura" nella propria Home Page, contenente i dati anagrafici del candidato (obbligatori), lo stato della carriera universitaria (obbligatorio), l'organismo per il quale ci si candida (obbligatorio) ed un breve profilo (facoltativo) che richiami, tra l'altro, le motivazioni della candidatura e gli eventuali propositi programmatici da inserire nel proprio profilo.
2. Le candidature pervenute, esclusivamente per via telematica, entro il termine di 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione del Decreto di indizione costituiranno l'elettorato passivo.
3. La modulistica prevista per la presentazione delle candidature e le ulteriori informazioni relative alle predette votazioni, sono reperibili sul sito web di Ateneo, nella sezione "STUDENTI – ELEZIONI STUDENTESCHE", a far data dalla pubblicazione del presente Decreto.

Art. 9 Esercizio del voto

1. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto.
2. Ciascun elettore ha diritto a votare per ciascun organo al cui elettorato attivo appartiene e può esprimere, nell'ambito di essa, un solo voto di preferenza per il Corso di Studio di appartenenza, per il Presidio di Qualità e per il Nucleo di valutazione; può esprimere n. 3 voti di preferenza per la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, di afferenza del proprio Corso di Studio, come di seguito riportato:
 - N. 1 per ciascun Consiglio dei Corsi di Studio;
 - N. 1 per il Presidio di Qualità di Ateneo;
 - N. 3 per la Commissione Paritetica docenti-studenti "Scienze umane";
 - N. 3 per la Commissione Paritetica docenti-studenti "Scienze giuridiche ed economiche";
 - N. 1 per il Nucleo di Valutazione di Ateneo.
3. Il voto di preferenza si esprime indicando negli appositi spazi della scheda, accanto al nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti.

Art. 10 Scrutinio

1. Il Magnifico Rettore (o un suo delegato) che presiede la Commissione elettorale, riceve dal Servizio Statistiche e informatica dell'Ateneo i risultati delle votazioni, registrando i voti riportati da ciascun candidato.
2. Tra i candidati che ricevono lo stesso numero di voti, viene eletto quello che risulta dover sostenere più crediti formativi. In caso di ulteriore parità, viene eletto il candidato con l'età anagrafica più giovane.

3. La Commissione registra altresì la validità dei voti contenuti in ciascuna scheda che viene ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
4. Qualora in una scheda il numero di preferenze espresse eccede il numero massimo di preferenze esprimibili i voti di preferenza sono ritenuti nulli.
5. I lavori di scrutinio della Commissione sono pubblici.

Art. 11 Ricorsi

1. Eventuali ricorsi avverso la composizione delle candidature per ciascun Organismo di Ateneo devono pervenire alla Commissione Elettorale, entro tre giorni dalla data del verbale, che descrive il vaglio delle candidature presentate. La Commissione Elettorale è tenuta a rispondere agli eventuali ricorsi entro dieci giorni dal termine di presentazione degli stessi.
2. Eventuali ricorsi avverso la proclamazione degli eletti devono pervenire alla Commissione Elettorale entro tre giorni dalla data del verbale di proclamazione degli eletti. La Commissione Elettorale è tenuta a rispondere agli eventuali ricorsi entro dieci giorni dal termine di presentazione degli stessi.

Art. 12 Nomina degli eletti

1. Gli eletti sono nominati con Decreto del Rettore.
2. Il mandato degli eletti ha durata biennale; decorre dalla data di emanazione del decreto di nomina ed è rinnovabile una volta sola.
3. Qualora nel corso del biennio qualcuno tra gli eletti perda la qualifica di studente per conseguimento del titolo di studio, per trasferimento, per rinuncia o altro motivo oppure si dimette, verrà sostituito dal primo studente non eletto che lo segue nella graduatoria.

Art. 13 Cessazione degli eletti

1. Il mandato degli eletti cessa con la nomina degli eletti nelle votazioni successive.
2. In caso di dimissioni o di perdita dei requisiti di eleggibilità di uno dei candidati proclamato eletto o di perdita della qualità di studente dell'Università Telematica Pegaso subentrerà automaticamente il primo dei candidati non eletti nella medesima graduatoria. In caso di esaurimento delle rappresentanze elette in seno agli Organismi di Ateneo e laddove l'eletto abbia continuato un percorso dell'Università Telematica Pegaso anche post laurea e/o di dottorato, il mandato continuerà ad avere efficacia fino alla nomina degli eletti nelle votazioni successive. Laddove neppure suddetta ipotesi dovesse realizzarsi si provvederà alle elezioni suppletive.

Art. 14 Emanazione

1. Il presente Regolamento è reso esecutivo con Decreto del Rettore ed entra in vigore alla data dello stesso.